

DELIBERA N. 168/04/CSP

**Esposto presentato dal Sig. Andrea Catena
(Segretario Provinciale dei Democratici di Sinistra di Chieti) nei confronti
dell'emittente televisiva in ambito locale "Rete 8" per la presunta violazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione del sig. Andrea Catena, Segretario Provinciale dei Democratici di Sinistra di Chieti, pervenuta in data 10 maggio 2004 (prot. n. 94/EA/04/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'emittente televisiva locale "Rete 8", in quanto ha irradiato, in data 8 maggio 2004, alle ore 14.00 circa, uno spot di comunicazione istituzionale, della durata di alcuni secondi, a firma della Provincia di Chieti, nel quale venivano pubblicizzate le attività svolte dall'ente locale nel settore dell'energia, privo dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

VISTA la nota della Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Chieti del 17 maggio 2004 (prot. n. 132/EA/04/NA), con la quale si comunica l'avvenuta acquisizione del supporto audiovisivo VHS, relativo alla trasmissione in questione;

VISTA la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo, pervenuta con atto del 24 maggio 2004 (prot. n. 189/EA/04/NA), nella quale il Comitato, dopo aver preso visione della trasmissione, non ha rilevato elementi che integrano la violazione dell'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale e, quindi, ha deliberato di non dover dar seguito alla denuncia;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti;
2. la trasmissione della presente delibera al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian